

TRIBUNALE DI MESSINA

- SEZ. LAVORO -

RICORSO ex art. 700 c.p.c.

**CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE
MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE ex art. 151 c.p.c.**

Nell'interesse della Sig.ra **Lonano Angela Romana**, nata il 29.06.1983 a Vibo Valentia (VV), C.F. LNNNLR83H69F537T, residente in Ricadi – Fraz. Santa Domenica (VV) alla Via San Nicola Il Trav. snc, ed elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Viale Kennedy n. 2/D, presso e nello studio dell'avv. Antonio Pagliaro, C.F. PGL NTN 75C 06F 537D - indirizzo di posta elettronica certificata: antonio.pagliaro@avvocativibo.legalmail.it e numero di fax: **0963/43298**, ai quali il predetto difensore, ex art. 125, co. 1, del C.P.C., intende ricevere le comunicazioni relative al processo -, che la rappresenta e la difende in forza di procura in allegato al presente atto ai sensi dell'art. 83, comma 3, del c.p.c. e dell'art. 10 del D.p.R. n. 123/2001,

Contro

Ministero dell'Istruzione (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, presso i cui uffici in Messina alla Via dei Mille, ls. 221, n. 65 è altresì domiciliato;

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina (C.F. 80005000833), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, presso i cui uffici in Messina alla Via dei Mille, ls. 221, n. 65 è altresì domiciliato,

e nei confronti di



tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento della ricorrente nella I Fascia delle GPS della Provincia di Messina e contestualmente nella II fascia delle Graduatorie di Istituto della medesima provincia, valide per gli aa.ss. 2022-2024 e successivi aggiornamenti, per la classe di concorso: "A046" (Scienze giuridico-economiche) - sarebbero scavalcati nella rispettiva posizione occupata.

PREMESSE

1. La Sig.ra **Lonano Angela Romana** ha conseguito in data 23.07.2018 la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università Telematica Pegaso con votazione 98/110 (*cfr. doc. 1*), sostenendo successivamente i prescritti esami integrativi ai fini dell'insegnamento sulla classe di concorso "A046" (Scienze giuridico-economiche) - *cfr. doc. 1 bis* -.
2. Indi, la ricorrente, a completamento del proprio curriculum professionale, si è iscritta al percorso formativo per l'acquisizione dei 24 CFU presso l'Università Telematica Pegaso, sostenendo gli esami di antropologia culturale (6 crediti), didattica dell'inclusione (6 crediti), psicologia generale (6 crediti) e tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento (6 crediti), e raggiungendo gli obiettivi formativi per il settore psico - antropo - pedagogici e nelle metodologie didattiche (allegato A D.M. 616/2017) – *cfr. doc. 2* –, titolo, quest'ultimo, abilitativo – unitamente all'anzidetta laurea – per l'accesso alla selezione concorsuale ex art. 5 del D. Lgs. n. 59/2017.
3. Con Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 (*cfr. doc. 3*), il Ministero dell'Istruzione ha avviato: le *"Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"*, per il biennio 2022/2024.
4. Più precisamente, tale Ordinanza, stabilisce all'art. 1 comma 1 che: *"La presente ordinanza disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto*



comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124".

5. Con tale Provvedimento, è rimasta invariata per i docenti rispetto alla precedente O.M. n. 60/2020 (cfr doc. 3 bis), l'istituzione di due diverse tipologie di graduatorie: **le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)** e **le graduatorie di istituto (GI)**.
6. Con riferimento alle graduatorie provinciali per le supplenze, l'art. 3 dell'O.M. n. 112/2022 stabilisce la formazione di due fasce di aspiranti docenti, prevedendo che: "Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale".
7. Quanto poi alla scuola secondaria di primo e secondo grado, l'Ordinanza de qua prevede la suddivisione in due fasce che ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della medesima O.M. n. 112/2022 sono così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. Abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. Precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso; ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento



classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. Abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. Precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso”.

8. In data 24.05.2022, la ricorrente ha presentato domanda per l'aggiornamento/inserimento/trasferimento nelle G.P.S. e nelle Graduatorie d'Istituto della provincia di Messina per il biennio 2022/2023 – 2023/2024 per la classe di concorso A046, indicando gli istituti messinesi e completando l'elencazione con quelli limitrofi poi sistemati in ordine alfabetico dal sistema informatico essendo venuto meno l'obbligo di individuare un istituto capofila (cfr. doc 4).
9. La piattaforma online ministeriale non ha permesso all'odierna ricorrente, nonostante il possesso del Titolo d'Accesso costituito dal possesso congiunto della Laurea e dei 24 CFU, di potersi iscrivere nella I Fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze e, contestualmente, nella II Fascia delle Graduatorie d'Istituto, costringendola così a doversi declassare in II Fascia delle GPS e in III Fascia delle Graduatorie d'Istituto, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di seguito verrà meglio precisato.
10. A fronte di tanto, la Sig.ra Lonano ha allegato alla domanda telematica bloccata *de qua* pertinente richiesta cartacea di inserimento nella I^a fascia delle GPS e nella II^a fascia delle Graduatorie d'Istituto in qualità di laureata con 24 CFU (cfr. doc. 4).
11. Epperò, il Dicastero dell'Istruzione con la citata Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, per come già fatto con quella (n. 60/2020) relativa al precedente biennio 2020/2022, in maniera illegittima e non tenendo conto della



normativa Europea, della normativa Nazionale, delle numerosissime sentenze dei Tribunali del Lavoro di tutta Italia e di quanto detto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4167 del 30/06/2020, ha precluso alla ricorrente la possibilità di essere inserita nella I Fascia delle graduatorie provinciali supplenze (G.P.S.) e nella seconda fascia delle G.I., facendo ancora una volta la distinzione tra aspirante docente munito di abilitazione e aspirante docente munito di Laurea + 24 CFU.

12. Difatti, in data 26.08.2022, l'A.T. di Messina ha ripubblicato terminativamente le GPS (già pubblicate in prima battuta in data 29.07.2022), all'interno delle quali la ricorrente è stata inserita nella II^ fascia, per non abilitati, anziché nella I^ fascia per abilitati, per come richiesto in qualità di laureata con 24 CFU (cfr. doc. 5).

13. Tuttavia, è ormai pacifico e incontrovertibile che l'abilitazione all'insegnamento e/o i 36 mesi di servizio, costituenti titolo abilitante all'insegnamento, sono equipollenti ai 24 CFU.

14. Infatti, l'aspirante docente munito di Laurea + 24 CFU ha gli stessi diritti e deve godere delle stesse modalità di accesso all'insegnamento riconosciute all'aspirante docente abilitato e/o munito di 36 mesi di servizio.

Orbene, alla luce di tanto, la Sig.ra **Lonano Angela Romana** - ritenendo di avere diritto ad essere inserita nella I^ fascia delle GPS per abilitati e subendo un pregiudizio imminente e irreparabile dalla permanenza nella II^ fascia delle GPS per non abilitati ove risulta attualmente collocata, per come meglio si dirà in punto di *periculum* – con il presente ricorso, adisce in via d'urgenza l'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, sulla scorta delle seguenti ragioni di

DIRITTO

Sul fumus boni iuris:

1) Illegittimità dell'O.M. n. 112/2022 di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto in combinato disposto con l'O.M. n. 60/2020 di cui all'art. 4 commi 6 bis e 6 ter della L n. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il



personale docente ed educativo, nella parte in cui non consente alla ricorrente l'inserimento nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G.I.. Violazione di legge. Eccesso di potere. Irragionevolezza. Disparità di trattamento e Violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Il Ministero dell'Istruzione persiste anche per il biennio 2022-2024 a negare il diritto dei laureati con 24 CFU ad essere inseriti nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G.I., in quanto, ancora una volta, impone (illegittimamente) come presupposto e titolo obbligatorio "l'abilitazione".

Infatti, l'O.M. n. 112/2022 prevede all'art. 3 comma 2 che: *"Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale"; e al comma 9 con riferimento alla scuola secondaria di primo e secondo grado, prevede la suddivisione in due fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. Abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso";* stessi criteri si applicano per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento.

L'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, così come la precedente di istituzione delle G.P.S. e delle G.I. (O.M. n. 60/2020) è illegittima ed in violazione della normativa primaria e, pertanto, va disapplicata per le ragioni che seguono.



Accade, in particolare, che viene impedito alla ricorrente di essere inserita nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G.I. in ragione del mancato conseguimento dell'abilitazione.

Tuttavia sulla scorta della vigente normativa e della univoca e costante giurisprudenza, la ricorrente è in possesso di un titolo intrinsecamente abilitante costituito dalla Laurea in GIURISPRUDENZA e dai 24 Cfu in specifici settori disciplinari.

Il superamento di specifici esami universitari ha permesso alla ricorrente di conseguire tutti i 24 crediti formativi universitari richiesti dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente e, dunque, di acquisire la conoscenza e la preparazione nelle discipline didattiche e di insegnamento.

Tali 24 Crediti formativi in specifici settori disciplinari, sono stati utilizzati dal legislatore con il D. Lgs. 59/2017 quale titolo di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento dei docenti e, dunque, quale ridefinizione del concetto di "abilitazione" previsto dalla norma di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 110.

1A) Sotto il profilo normativo, al fine di provare la fondatezza delle ragioni della ricorrente, occorre precisare quanto segue.

La legge 107/2015 (cd. Buona Scuola), ha previsto che: *"A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità... "*

Con la pubblicazione del Decreto Legislativo n. 59 del 13 Aprile 2017, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di



docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art. 1, comma 181, della legge 107/2015.

Tale novella legislativa, nonostante la delega della legge 107/2015 continui a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, stabilisce la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi facendo totalmente sparire, tra i titoli di accesso, l'abilitazione che viene sostituita dal requisito "dei tre anni di servizio" ovvero del conseguimento dei "24 cfu" (cfr. artt. 15 e 17 del D. Lgs. 59/2017).

Accade in pratica che il titolo di accesso ai futuri concorsi rimane sempre l'abilitazione intesa come superamento di Tfa, Pas e SSIS; tuttavia a partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito di accesso il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso, bensì, il termine di abilitazione va inteso nel senso che possono partecipare al concorso per docenti: o coloro che, congiuntamente al titolo di laurea sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del D.M. 616/2017, oppure coloro che hanno espletato tre anni di Servizio.

Per come già detto, questa equipollenza della laurea più i 24 CFU all'abilitazione, oppure ai tre anni di servizio, trova espressa conferma nel D. Lgs. 59/2017.

Infatti, l'art. 17 di tale norma al comma 3 stabilisce che per i concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore della norma: *"...la procedura di cui al comma 2, lettera c), è bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed è riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti."*

L'articolo 5 del D. Lgs. n. 59/2017, poi, stabilisce che: *"Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma*



curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche...”.

In altri termini, è lo stesso legislatore che equipara - tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l’abilitazione o in alternativa la laurea più i 24 CFU oppure i 36 mesi di insegnamento.

Il quadro delineato già di per sé è sufficiente per poter affermare che la ricorrente (in possesso sia della laurea che dei 24 CFU) vanta, pertanto, un titolo abilitante secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1 comma 110 Legge 107/2015); pertanto, la Sig.ra Lonano Angela Romana è titolare dei requisiti per essere inclusa nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G.I. in quanto docente abilitata all'insegnamento; in difetto si configurerebbe una disparità di trattamento tra situazioni analoghe.

IB) Quanto affermato e riconosciuto sotto il generale profilo legislativo, trova poi concreta applicazione nelle singole fattispecie, infatti, la giurisprudenza sia amministrativa che civilistica, ha pienamente condiviso l’assunto legislativo e lo applica in ogni singolo caso di specie.

Il Tribunale di Roma, sez. lavoro con la sentenza n. 2823 del 22.03.2019, seguito da altre pronunce di vari Tribunali d’Italia, tra cui il Tribunale di Cassino sentenza n. 452/2019 del 22.05.2019 e il Tribunale di Salerno sent. n. 107/2020 del 21.01.2020, ha affermato il valore abilitante della Laurea unitamente ai 24 CFU, a tal proposito infatti è stato stabilito che: *“la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art.*



I, comma 110 l. 107/2015)...che le consente di partecipare...più in generale ai futuri concorso per il reclutamento dei docenti....".

Negare l'accesso alla I fascia delle G.P.S. e alla seconda fascia delle G.I. è una vera e propria illegittima disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego che determina anche una violazione di norme costituzionali quali gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Secondo il giudice del lavoro, *"la rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa eurounitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento. Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 e con il D.Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano invece nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSIS) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di "programmare gli accessi" e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente...ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, che costituisce la "qualifica professionale" ai sensi delle citate direttive comunitarie. Ne è ulteriore conferma la circostanza che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, alla luce del riferito quadro normativo eurounitario, la sostanziale irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento". Infatti, detta norma stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione".*

Di particolare pregio, per la completezza dell'analisi sulle vicende legate al mondo scolastico, risulta essere la sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Siena n. 168 del 12.10.2020 la quale, nel ricostruire l'iter normativo e applicativo dei vari



provvedimenti adottati dal MIUR afferma che: “Si può discutere nel merito della sufficienza di quanto apprestato, ma certamente è quanto dall'ordinamento apprestato sul piano formativo specifico, in assenza - dato non irrilevante - per il docente interessato di attualità di percorsi formativi più adeguati, quali TFA, PAS e SSIS, con implicazione, pertanto, di un profilo di uguaglianza ex art. 3, I e II co. Cost. in relazione a diritti fondamentali della persona del lavoratore e, statisticamente, della donna lavoratrice, ex art. 1,2 e 4 Cost.. Del resto, per i laureati come il/la docente ricorrente, il mancato conseguimento della abilitazione tradizionale non è dipeso da circostanze legate al merito, ma casuali, quale la protratta mancata attivazione dei relativi corsi, nella impossibilità quindi del suo conseguimento in via ordinaria, all'esito di un percorso aperto ad ogni interessato. Non ravvisiamo pertanto nell'interpretazione proposta "un salto logico inammissibile: sia la disamina letterale delle disposizioni invocate dalla docente sia l'interpretazione sistematica e teleologica di esse conducono a ritenere come la regolamentazione in discorso abbia inteso offrire - alla platea degli aspiranti alla docenza scolastica - una nuova modalità di candidatura alle operazioni di valutazione comparativa, e non già una via privilegiata d'ottenimento d'incarichi d'insegnamento, della stessa natura di quelli conferibili ai docenti abilitati" (Trib. Vibo Valentia, Sent. 12/2/2020): non riterremmo un gran privilegio l'aver subito la protratta mancata attivazione dei relativi corsi, nella impossibilità quindi del conseguimento della abilitazione in via ordinaria, in violazione istituzionalizzata di consistenti diritti di una ampia platea di aspiranti al concorso e, nell'attesa, a prospettive occupazionali, prevalentemente femminili, comunque precarie, ma più dignitose al cospetto delle prospettive di breve durata a suo tempo aperte dalla III fascia, e sempre nel rispetto in ogni caso di una graduatoria pubblica”. Ed ancora: “Ben singolare, del resto, e di dubbia legittimità, o quantomeno opportunità, un sistema che prevedesse l'accessibilità concorsuale a candidati per dir così di serie A e candidati di serie B, in luogo di garantire in partenza una tendenziale parità di competenze professionali/didattiche e quindi di chances. Pertanto l'abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso del diploma/laurea oltre i 24 CFU, per implicita ma univoca previsione legislativa”.

Anche il Tribunale di Messina, seppure con percorsi motivazionali diversi, ha aderito a tale orientamento unitario con l'Ordinanza 02.12.2019 nel procedimento n. 5951/19 R.G. ove è stato affermato che è: “ragionevole ritenere che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di "abilitazione" e di "idoneità" all'insegnamento" vadano



complessivamente rivisitati, e che pertanto anche l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, almeno per il triennio 2017/2018- 2019/2020, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi "titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo" ex art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad "altre abilitazioni").

Ed ancora, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina in una recentissima pronuncia, in via cautelare, (Ordinanza n. 1115 del 19.01.2021) ha stabilito che: “di contro tanto l'O.M. n. 60/2020 che il D.M. n. 781/2020 hanno previsto per le neoistituite graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie d'istituto per il biennio relativo agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 requisiti diversi rispetto al passato, specificando che “le graduatorie di cui alla presente ordinanza e le relative tabelle di valutazione dei titoli rappresentano una innovazione disposta dal legislatore e non una semplice ricomposizione delle graduatorie previgenti”.

L'orientamento del Tribunale di Messina, si è consolidato nel tempo, tanto che nelle recenti pronunce è stato, in maniera granitica e corretta stabilito il principio secondo cui: “appare ragionevole ritenere, richiamando precedente di questo Tribunale (ordinanza del 2.12.2019) che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all'insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art. 5 del regolamento di cui al d.m. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”). Infatti, attesa l'omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell'art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A appare determinare una illogica oltre che irragionevole



disparità di trattamento.” (Ord. dott.ssa Totaro del 28.09.2021 e Ord. dott.ssa Bellino del 19.08.2021 Ord. del 22.12.2020); **e da ultimo Sentenza Corte Appello Ancona n. 56/2021 e Ord. Trib. Messina dott.ssa Bellino n. 4192/2022 del 19/02/2022 RG n. 4034/2021 (cfr. doc. all.).**

IC) In questo quadro la condotta dell'Amministrazione Scolastica, che non consente alla ricorrente di essere inserita in graduatoria di I fascia delle graduatorie provinciali e di II fascia delle graduatorie di istituto, appare illegittima anche sotto il profilo di violazione dei principi Costituzionali.

La ricorrente, in possesso della laurea in GIURISPRUDENZA e dei 24 CFU, vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110, L. 107/2015).

Di fatto, la ricorrente potrebbe partecipare ad un concorso riservato agli abilitati, ma non può accedere alle graduatorie delle fasce riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Questa interpretazione “costituzionalmente orientata” è sostanzialmente imposta dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Occorre quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme alla “cornice sovranazionale”, dovendo altrimenti essere rimessi gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie.

Occorre infatti evidenziare che, recentemente, con numerosi decreti l'A.T. di Messina ha dovuto disporre l'ammissione in prima fascia G.P.S. e in seconda fascia G.I. di candidati in possesso del titolo accademico più i 24 CFU.



Tale ulteriore profilo evidenzia, qualora ancora vi fossero dubbi, la grave condotta lesiva ed illegittima posta in essere dall'Amministrazione Scolastica.

II) Disapplicabilità dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 in combinato disposto con l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020.

L'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 in combinato disposto con la precedente Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.7.2020 essendo di ostacolo all'esercizio del diritto della ricorrente dovrà essere disapplicata in quanto illegittima.

Infatti nella presente controversia è in gioco esclusivamente il diritto soggettivo della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie delle supplenze.

Il Giudice Ordinario, come noto, ha il potere di disapplicare l'atto amministrativo illegittimo nelle controversie (come la presente) in cui il privato lamenti una lesione di un diritto soggettivo da parte della P.A..

Potere espressamente previsto dall'art. 5 L. 2248/1865, All. E. (cd. legge sul contenzioso amministrativo-LAC), il quale testualmente prevede che *"le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi a legge"*.

Norma analoga si rinviene nell'art. 63, comma 1, D. Lgs. 165/2001 che dispone che *"sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni [...], ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi"*.

La giurisprudenza se ne è occupata ampiamente. Infatti, in generale *"Il G.O., quando conosce di diritti soggettivi che si assuma essere lesi da atti amministrativi illegittimi, può disapplicare questi ultimi ai sensi dell'art. 5, l. n. 2248 del 1865"* (T.A.R. Roma, 02/10/2019, n. 11492).

Più specificamente, la giurisprudenza del lavoro ha evidenziato come la sussistenza di un atto amministrativo presupposto non possa essere un limite alla



competenza del Giudice del Lavoro: “Deve escludersi che la sussistenza di un atto amministrativo presupposto, nelle controversie relative ai rapporti di impiego dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, possa costituire limitazione alla competenza del giudice ordinario, quale giudice del lavoro, potendo questi conoscerlo in via incidentale ai fini della disapplicazione (art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come risultante a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, dall'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e dall'art. 18 del d.lgs. 19 ottobre 1998, n. 387), anche quando, nei casi previsti, questo atto presupposto rientri nella residua sfera assegnata alla giurisdizione amministrativa, dovendosi, altresì, escludere che possa sorgere una pregiudizialità amministrativa” (Trib. Roma, sez. lav., 01/10/2019, n. 7584).

E la S.C. di Cassazione a Sezioni Unite: “Il giudizio tra un privato e una P.A. non preclude affatto, di per sé (ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 2248 del 1865, allegato E) il potere del giudice ordinario di esaminare incidentalmente il provvedimento amministrativo ai fini della sua eventuale non applicazione” (Cass., Sez. Un., 31/12/2018, n. 33688).

L'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 nonché l'O.M. n. 60/2020 pertanto, essendo illegittime, dovranno essere disapplicate da Codesto On.le Tribunale adito.

III) Illegittimità dell'O.M. n. 112 del 06.05.2022 in combinato disposto con l'O.M. n. 60 del 10.07.2020 per violazione della normativa Europea. Contrasto con le indicazioni comunitarie; reformatio in pejus del criterio di selezione per la formazione delle graduatorie dei docenti.

È significativo evidenziare come la disciplina europea non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare.

Per come già detto nel presente ricorso, le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi".



Ciò che vale ai fini dell'inserimento nelle fasce delle graduatorie provinciali supplenze e di istituto è il titolo di studio così per come stabilito nelle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE recepite con il D. Lgs. 206/2007, in virtù delle quali, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Da quanto sopra ne discende che il legislatore nazionale recependo le direttive comunitarie con l'art. 1 comma 79 della Legge 107/2015 ha statuito l'assoluta irrilevanza della cd "abilitazione all'insegnamento", stabilendo che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione".

Le direttive europee erano già state recepite ed attuate in Italia mediante il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e il d. lgs. 28 gennaio 2016 n. 15, recante *"Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE"*.

Tali normative, pertanto, fissano dei principi cardine che non possono essere in alcun modo disattesi dagli organismi competenti in materia di Pubblica Istruzione.

Ed in particolare stabiliscono che: a) La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa; b) I termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbono quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea; c) Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano ai sensi della stessa una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato Italiano, posto che il diritto



all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che “la qualifica professionale” adottata dalla normativa dell'Unione Europea”.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante il D.M. 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto Decreto Ministeriale, è stato statuito che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente.

Senza trascurare che l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53).

Dalla lettura sistematica delle norme (Direttive U.E. 2005/36 e 2013/55 per come recepite dal legislatore italiano e richiamate nel D.M. 39/1998) ciò che emerge è che la “qualifica professionale” si acquisisce in forza dei titoli tra cui sono considerati validi ai fini dell'esercizio della professione la laurea e i 24 cfu.

Tale concetto è talmente realistico che, qualora un cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea volesse esercitare la professione dell'insegnamento in Italia, allo stesso non verrebbe richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi pubblici.

La normativa europea non si presta ad equivoci e le Ordinanze Ministeriali *de quibus* si pongono in aperto contrasto con tali norme sovranazionali.

L'abilitazione, anche alla luce del sistema normativo comunitario, non è requisito che consente lo svolgimento della professione di docente e, conseguentemente, l'accesso ai concorsi ed alle graduatorie basate sulla abilitazione.



Di conseguenza vanno disapplicate tutte le disposizioni emanate dal Ministero dell'Istruzione che prevedono l'abilitazione quale requisito per accedere alle graduatorie provinciali e d'istituto per il conferimento delle supplenze.

È, pertanto, evidente il contrasto e l'illegittimità di quanto stabilito nell'O.M. n. 112/2022 e nel combinato disposto con l'O.M. n. 60/2020 anche sotto tale profilo normativo.

Sul periculum in mora:

Da quanto fin qui esposto discende direttamente la sussistenza – nella specie – del *fumus boni iuris*.

Per quanto concerne invece il *periculum in mora*, si rileva che la necessità di attendere i tempi ordinari del giudizio di merito determinerebbe un danno grave e irreparabile per la ricorrente.

Invero, l'attuale esclusione della ricorrente dalla I^a fascia delle GPS della provincia di Messina per la Scuola secondaria di II grado impedirà da qui a breve alla stessa di essere chiamata per incarichi nella classe di concorso A046 e, così, di svolgere l'attività di docente per cui ha studiato, ha conseguito il titolo ed è abilitata.

Il mancato inserimento della ricorrente nelle Graduatorie Provinciali di I^a prima fascia per accedere alle supplenze conferite dai dirigenti delle scuole dalla stessa prescelte cagionerà un grave danno non solo economico, ma anche di perdita di opportunità di occupazione all'interno della scuola statale, il depauperamento della professionalità nonché la perdita del relativo punteggio necessario per la carriera, la permanenza della medesima in una situazione di precariato indefinito e/o disoccupazione permanente, con conseguente svilimento della sua professionalità.

La perdita di occasioni di lavoro, inoltre, incide sulla qualità della vita della docente Lonano e sul diritto al lavoro costituzionalmente previsto come uno dei principi fondanti della Repubblica, non solo come mezzo di produzione di ricchezza materiale, ma anche mezzo di elevazione morale per la persona e di realizzazione dell'individuo e delle sue aspirazioni materiali e spirituali.



Sul punto si ribadisce che la ricorrente si trova relegata ingiustamente nella seconda fascia delle GPS e quindi in posizione notevolmente peggiore rispetto a quella cui avrebbe diritto se le venisse riconosciuto il valore abilitante dei titoli posseduti.

In definitiva, il *periculum in mora* risulta essere *in re ipsa* perché il trascorrere del tempo, in attesa del giudizio ordinario, sarebbe tale da rendere inutile la decisione ottenibile nelle forme ordinarie.

Ciò esporrebbe la ricorrente al concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto in vista/e per dell'imminente/l'imminente nuovo anno scolastico 2022/2023, atteso che l'eventuale giudizio di merito certamente non si concluderà entro il 19.09.2022 (data di inizio delle lezioni in Sicilia), con conseguente perdita di punteggio e di esperienza professionale oltre che di reddito e con i connessi effetti dannosi sia di natura professionale che personale.

Inoltre, tale situazione, essendo generatrice di inevitabile ansia e stress psicofisico, comprometterebbe anche la sfera dei diritti familiari e personali della ricorrente costituzionalmente garantiti ed insuscettibili di risarcimento per equivalente.

Sul punto, Codesto Tribunale ha reiteratamente confermato l'esistenza del requisito del *periculum* stante il rischio della perdita dei contratti, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa alla parte ricorrente la possibilità di essere inserita nelle suddette graduatorie, subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendole pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa (*ex multis, ordinanza 15 febbraio 2021*).

Alla luce di quanto sopra è evidente che nel caso in esame sussistono entrambi presupposti di legge per la concessione del provvedimento d'urgenza invocato.

Tanto premesso, la Sig.ra **Lonano Angela Romana**, come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa



Ricorre

a Codesto Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché Voglia fissare l'udienza di comparizione, convocando avanti a sé le parti per ivi accogliere - disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa - le seguenti

Conclusioni

Piaccia all'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro,

- Previo accertamento incidentale dell'illegittimità e conseguente disapplicazione:
 - dell'O.M. n. 112/2022 nella parte in cui non consente l'inserimento nella I ^ fascia delle GPS e nella II^ fascia delle Graduatorie di Istituto a coloro che sono in possesso dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, unitamente alla laurea;
 - di ogni altro atto precedente, connesso, conseguente, presupposto e/o *obliquo modo* collegato, che produca l'effetto di non consentire l'inserimento nella I ^ fascia delle GPS e nella II^ fascia delle Graduatorie di Istituto a coloro che sono in possesso dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, unitamente alla laurea;
- 1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella I ^ fascia delle GPS e nella II^ fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Messina - **valide per il biennio 2022/2024 e successivi aggiornamenti** - per la classe di concorso "A046" (Scienze giuridico-economiche), quale docente abilitata all'insegnamento in quanto in possesso del titolo di studio (laurea) che consente l'accesso alla rispettiva classe concorsuale, nonché dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, con il riconoscimento del punteggio spettante per titoli culturali e di carriera;
- 2) per l'effetto, ordinare all'Amministrazione Scolastica resistente, per come legalmente rappresentata, a provvedere all'inserimento della ricorrente nella I^ fascia delle GPS e nella II^ fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Messina - **valide per il biennio 2022/2024 e successivi aggiornamenti** - per la classe di concorso "A046" (Scienze giuridico-economiche);



- 3) Condannare l'Amministrazione Scolastica resistente, per come legalmente rappresentata, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore del sottoscritto difensore antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- I. Si producono i documenti come da separato indice fogliare e si chiede che ne venga disposta l'acquisizione.

Con ogni riserva e salvezza.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, co. 2, del D.p.R. 30 maggio 2002, n. 115, il sottoscritto difensore dichiara che il valore della causa è indeterminabile e, conseguentemente – per effetto di quanto previsto dall'art. 13, commi 1 e 3, del D.p.R. 30 maggio 2002, n. 115 – il contributo unificato dovuto è pari ad €. 259,00.

Vibo Valentia - Messina, 02.09.2022

avv. Antonio Pagliaro

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ
DELLA NOTIFICAZIONE ex art. 151 c.p.c.**

Il sottoscritto avv. Antonio Pagliaro, quale difensore e procuratore della ricorrente,

PREMESSO CHE

- il suesteso ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere inserita nella I ^ fascia delle GPS e nella II^ fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Messina - **valide per il biennio 2022/2024 e successivi aggiornamenti** - per la classe di concorso "A046" (Scienze giuridico-economiche), quale docente abilitata all'insegnamento in quanto in possesso del titolo di studio (laurea) che consente l'accesso alla rispettiva classe concorsuale, nonché dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, tale ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento della ricorrente nella I Fascia delle GPS della Provincia di Messina e contestualmente nella II fascia delle Graduatorie di Istituto della medesima provincia, valide per gli aa.ss. 2022-2024 e successivi aggiornamenti, per la classe di concorso: "A046" (Scienze



giuridico-economiche) - sarebbero scavalcati nella rispettiva posizione occupata;

RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso in questione nei modi ordinari sarebbe pressoché impossibile per l'elevato numero dei destinatari e per la notevole difficoltà di reperirli;

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami – ex art. 150 c.p.c. – prevede l'espletamento di numerosi e complessi adempimenti, e, inoltre, è oltremodo onerosa per parte ricorrente;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio dalla giurisprudenza amministrativa (*cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. n. 106/1990*);
- l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet dell'Amministrazione Pubblica interessata al procedimento su cui si controverte (*cfr., ex multis, Tar Lazio, Sez. III bis, Ord. Pres. n. 12989/2014; Tar Lazio, Sez. III bis, Sent. non definitiva n. 9698/2014 e Tar Lazio, Sez. III bis, Ord. n. 11945/2014*);

RILEVATO, INFINE, CHE

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata costantemente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le “vertenze collettive”, per come è dato facilmente evincere tramite la consultazione del sito web del Ministero dell'Istruzione all'indirizzo:
http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12,

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

affinché Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro – ferma restando l'effettuazione della notifica ordinaria nei confronti dell'Amministrazione Scolastica convenuta - ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla



tradizionale notifica per pubblici proclami con le modalità di cui all'art. 150 c.p.c.,

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso ai controinteressati tramite pubblicazione del testo integrale del medesimo ricorso sul sito web del Ministero dell'Istruzione: www.istruzione.it, nell'apposita sezione "Atti di Notifica".

Con osservanza.

Vibo Valentia - Messina, 02.09.2022

avv. Antonio Pagliaro

